

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 DIC. 2001

ADDI' 14 DIC. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARANELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....COMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - AUGELLO - DIONISI - SARACENI - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° 1911

OGGETTO: Attuazione dell'art. 19 comma 12 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 - Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Coopercredit S.p.A. - Gruppo Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per la gestione degli interventi agevolati previsti dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.



OGGETTO: Attuazione dell'art. 19 comma 12 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 - Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Coopercredito S.p.A. - Gruppo Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per la gestione degli interventi agevolati previsti dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 Ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, che prevede l'istituzione presso ciascuna Regione di un Fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 1456 del 5/10/2001, integrativa della D.G.R. n.1132 del 25/7/2001, si è provveduto ad estendere le previsioni di utilizzo del Fondo unico per l'anno 2001 anche agli interventi connessi all'attuazione della Legge 27/5/1985, n. 49;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le Regioni subentrano alle Amministrazioni Statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dallo stesso decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

VISTA la Legge 27 Febbraio 1985 n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali;

VISTO in particolare l'art.1 della predetta Legge n. 49/1985, con il quale è istituito un Fondo di rotazione per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, denominato Foncooper, destinato al finanziamento delle cooperative;

VISTO l'articolo 12 della Legge 5 Marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 27 Febbraio 1985, n.49;

PRESO ATTO che tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) e Coopercredito S.p.A. - Gruppo Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in data 26/6/2000, è stata stipulata ed è vigente la convenzione per la gestione degli interventi agevolativi in riferimento all'art.1 della legge 27 Febbraio 1985, n.49;

RITENUTO in attuazione del citato comma 12 dell'art.19 d.lgs n. 112/98 e dell'art. 87 comma 2° della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 di dover subentrare nella convenzione vigente con Coopercredito S.p.A. prevedendo i necessari adeguamenti da apportare alla richiamata convenzione;



VISTO l'allegato schema di atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e Coopercredito S.p.A. integrativo della convenzione stipulata tra l'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministero delle Attività produttive) e Coopercredito S.p.A.

ALL'UNANIMITA',

DELIBERA

- Di subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione di cui in premessa alle condizioni e con le modalità indicate nello schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere tra la Regione Lazio e Coopercredito S.p.A.- Gruppo Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
- Di autorizzare di conseguenza la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Lazio e Coopercredito S.p.A., da effettuarsi ai sensi dell'art 19 della L.R. 7 giugno 1999 n. 6.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



7 2001

*Il presente Allegato è
costituito di n° 8 pagine*

ATTO AGGIUNTIVO TRA LA REGIONE LAZIO E COOPERCREDITO S.P.A., INTEGRATIVO DEL CONTRATTO STIPULATO TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO E COOPERCREDITO S.P.A., IL 26 GIUGNO 2000, PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI, PREVISTI DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1985 N. 49 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELEGATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112.

L'anno 2001, addì.....del mese di.....

TRA

la Regione.....c.f.(di seguito "Regione"), rappresentata da.....nato a.....il.....e domiciliato, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, a....., il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Regione....., nella sua qualità di....., autorizzato con delibera di Giunta regionale n.....del..... allegata al presente atto,

E

Coopercredito SpA (di seguito "Coopercredito"), con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto, 119 e sede amministrativa in Roma, Piazzale dell'Agricoltura, 24, iscritta all'Albo delle banche al n. 4758, aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi ed appartenente al Gruppo Bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, capitale versato lire 208.025.000.000, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 00606630580, partita IVA 00916631005, rappresentata da, nella qualità di, nato ad, il, domiciliato a, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede della stessa "Coopercredito" in via Vittorio Veneto, 119, autorizzato alla stipula, giusta delibera del competente Organo della Società del....., allegata al presente atto;

Premesso che:

- A) il contratto stipulato in data 26 giugno 2000 (di seguito "contratto") tra l'ex Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, ora Ministero delle Attività Produttive (di seguito "Ministero"), e la "Coopercredito", accluso in copia al presente atto, disciplina la prestazione del servizio di gestione del fondo "Foncooper" di cui al titolo I° della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, attività affidata dalla stessa legge alla "Coopercredito";

ALLEG. alla DELIB. N. 1441
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

cu

1/8

- B) le delibere del 6 marzo 2001 e del 3 ottobre 2001 del Comitato previsto dall'articolo 2 del citato "contratto" stipulato con il "Ministero", stabiliscono i criteri per la concessione dei finanziamenti "Foncooper", acclusi in copia al presente atto;
- C) l'articolo 19, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni la funzione di concessione di agevolazioni, incentivi e benefici comunque denominati, alle imprese;
- D) l'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato ed integrato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, dispone che le Regioni subentrino alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;
- E) l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede l'istituzione presso ciascuna Regione di un Fondo Unico Regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate che è amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione
- F) l'articolo 45, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che i compensi e i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti dalle convenzioni con le amministrazioni statali cui le Regioni subentrano, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 123/98, ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente alle operazioni finanziate con le risorse dei suddetti stanziamenti;
- G) l'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 reca modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49;
- H) La direttiva del "Ministero" del 9 maggio 2001 stabilisce, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese, le modalità di istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie;
- I) la circolare del "Ministero" n. 11246 del 3 agosto 2001 indica i settori sottoposti a limitazioni di intervento e le condizioni di tasso, percentuale di intervento e durata del periodo di preammortamento e di ammortamento dei finanziamenti;
- J) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 prevede interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;



Considerata la necessità di adeguare il "contratto" vigente tra "Ministero" e "Coopercredito" in relazione alle novità introdotte per effetto della normativa sopra richiamata e della prevista delega di funzioni alle Regioni;

si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo.

ARTICOLO 2

E' oggetto del presente atto aggiuntivo l'intervento agevolativo costituito dai finanziamenti previsti dal titolo I° della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, concessi a cooperative operanti nel territorio della Regione Lazio, attingendo alle disponibilità depositate nell'apposito fondo di rotazione, denominato "Foncooper", istituito presso "Coopercredito".


I criteri per la concessione dei finanziamenti sono quelli stabiliti dal "Comitato di gestione Foncooper", di cui alla lettera B) delle premesse.

Resta comunque inteso che, ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le attività ed i servizi inerenti richieste "Foncooper" avanzate alla "Coopercredito" in data antecedente quella di effettivo trasferimento e delega delle funzioni alle Regioni, restano di competenza dell'Amministrazione Centrale, esulano dal presente atto aggiuntivo e continuano ad essere regolate dal "contratto" di cui alla lettera A) delle premesse.

ARTICOLO 3

Il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, Coopercredito S.p.A. provvede ad accreditare alla "Regione" le risorse relative ai rientri registrati nel semestre precedente, concernenti finanziamenti richiesti precedentemente al 1° luglio 2000. La "Regione", sulla base del proprio programma di utilizzo del Fondo Unico Regionale, comunica e trasferisce tempestivamente a "Coopercredito" l'ammontare delle risorse destinate ad alimentare il "Foncooper", per erogare i finanziamenti previsti dalla legge in favore di cooperative e loro consorzi operanti nel territorio della stessa "Regione".

In base agli impegni per le richieste di agevolazione pervenute, di cui "Coopercredito" si impegna a dare tempestiva informazione, la "Regione" può in ogni momento incrementare o ridurre la quota di Fondo Unico Regionale programmata per tale agevolazione.



Handwritten signature and the date 3/8.

La "Regione" si riserva di destinare al "Foncooper" anche ulteriori risorse di provenienza regionale, nazionale o comunitaria; per l'agevolazione concessa con tali risorse, il servizio è svolto da "Coopercredito" secondo le norme e le pattuizioni previste e/o richiamate nel presente atto.

ARTICOLO 4

Nell'ambito dell'attività di gestione, "Coopercredito" svolge in favore della "Regione", per le richieste avanzate da parte di cooperative operanti nel territorio della stessa, tutte le attività e gli adempimenti previsti nel "contratto" stipulato con il "Ministero", di cui alla lettera A) delle premesse, alle condizioni e nei termini nello stesso previsti salvo quanto derogato dal presente Atto aggiuntivo. Pertanto, per le prestazioni ed i servizi per i quali il suddetto contratto prevede quale destinatario il Ministero o altre Amministrazioni statali, a questi ultimi deve intendersi sostituita la "Regione", per le richieste di propria competenza.

"Coopercredito" svolge, inoltre, per la "Regione" i seguenti ulteriori adempimenti:

1. propone eventuali modifiche da apportare ai criteri per la concessione dei finanziamenti,
2. fornisce tempestiva informazione sulle domande pervenute dalle cooperative, sui finanziamenti concessi, erogati e rimborsati, nonché sulla consistenza del Fondo di cui all'articolo 2 e, su specifica richiesta, ogni altra elaborazione necessaria al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia dello strumento agevolativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 123/98,
3. provvede a predisporre la modulistica necessaria per la presentazione delle domande e la più opportuna documentazione per dare adeguata pubblicità ai criteri fissati per l'accesso al Foncooper.

ARTICOLO 5

"Coopercredito", nello svolgimento del servizio di gestione del "Foncooper" in favore della "Regione", è tenuta al rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria che disciplina l'agevolazione e dei principi stabiliti dal decreto legislativo 123/98, nonché di quanto previsto nel "contratto" di cui alla lettera A) delle premesse e nei criteri di cui alla lettera B) delle premesse stesse.

In caso di variazioni della normativa di riferimento, anche per effetto di provvedimenti regionali emanati in materia, ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 12, del decreto legislativo 112/98, che non comportino mutamenti sostanziali allo svolgimento del servizio, "Coopercredito" e la "Regione" sono tenute ad adeguarvisi, mentre le modifiche che hanno un rilevante impatto sullo svolgimento del servizio comportano la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al presente, al fine di contemperare gli interessi delle parti.

Cm

S
4/8

ARTICOLO 6

L'articolo 2 del contratto è così modificato:

- 1) La gestione del Foncooper viene effettuata dalla Coopercredito S.p.A. - Gruppo Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.- tramite un apposito Comitato composto da 5 membri. A un rappresentante di Coopercredito S.p.A., nominato dal Direttore e senza diritto di voto, sono affidate le funzioni di proponente le materie oggetto di deliberazione e di responsabilità della segreteria del comitato. La Regione nomina il Presidente e i membri del Comitato, di cui 2 espressione delle Associazioni Cooperative del Lazio maggiormente rappresentative, e fissa, altresì, i compensi loro spettanti, a carico del "Foncooper" ai sensi del D. Lgs: 123/98.
- 2) La Regione stabilisce le condizioni, le modalità, i tempi e le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti del titolo I della legge 27 Febbraio 1985, n. 49 e dei relativi decreti di attuazione.
- 3) Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) Delibera le modifiche da apportare ai criteri di cui alla lettera B) delle premesse concernenti la presentazione, l'istruttoria delle domande e la concessione dei finanziamenti;
 - b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione ai benefici del "Foncooper", nonché le modifiche attinenti le operazioni medesime;
 - c) delibera in ordine alle revoche, alle rinunce, alle transazioni che si rendessero necessarie nell'interesse del "Foncooper", ancorché comportanti rinunce sul capitale mutuato e alla determinazione delle eventuali perdite definitive;
 - d) approva annualmente la situazione contabile del "Foncooper", la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 Dicembre precedente e l'ammontare del compenso di cui all'articolo 4 del contratto;
 - e) segnala alla Regione la necessità di integrazione delle assegnazioni finanziarie al "Foncooper".

ARTICOLO 7

Entro il 30 Aprile di ogni anno "Coopercredito" trasmette alla Regione la situazione contabile del "Foncooper", la rendicontazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze alla data del 31 Dicembre precedente, evidenziando tutti i flussi registrati nell'anno precedente, inerenti i finanziamenti concessi a Cooperative operanti nel territorio della Regione, l'ammontare dei compensi di cui all'art.4 del contratto di cui alla lettera A) delle premesse, corredata dei relativi prospetti dimostrativi e una stima dei rientri previsti al 31 Dicembre dell'anno in corso.

Cur

ARTICOLO 8

Competono alla "Regione" le funzioni di controllo di cui all'articolo 3, comma 7, del "contratto" di cui alla lettera A) delle premesse. A tal fine "Coopercredito" deve consentire ai funzionari regionali l'accesso alle banche dati ed ai fascicoli inerenti le richieste relative a Cooperative operanti nel territorio della "Regione".

In analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del citato "contratto", fatto salvo il risarcimento per maggiori danni, in caso di inadempienza, senza giustificato motivo, da parte di "Coopercredito" degli specifici obblighi di cui al comma 6 dello stesso "contratto" e dell'articolo 4 del presente atto, la "Regione" può chiedere una penale ai sensi dell'articolo 1382 c.c. fino a tre milioni di lire, in proporzione alla gravità dell'inadempimento, per ciascuna domanda di finanziamento, cui l'inadempimento si riferisce.

Ai fini dell'applicazione della penale predetta ed in ragione del relativo ammontare, la "Regione" detrae l'importo relativo dai compensi complessivi spettanti.

Nel caso dovessero verificarsi controversie sull'applicazione della penale, esse potranno essere sottoposte, su richiesta di "Coopercredito", ad un apposito Comitato di valutazione di volta in volta nominato dal Dipartimento competente in materia di sviluppo economico, costituito da 4 membri di cui 2, compreso il Presidente, in rappresentanza della Regione e 2 in rappresentanza di "Coopercredito"; in seno a tale Comitato, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente:

Ove tali soluzioni non dovessero essere individuate la controversia verrà deferita ad un arbitro unico nominato di comune accordo, ovvero, in mancanza, del Presidente del Tribunale di Roma a richiesta della parte più diligente, il quale arbitro dovrà pronunciarsi entro 30 giorni, ritualmente a norma degli artt.806 e segg. Del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 9

Le modalità di calcolo e la misura del corrispettivo del servizio oggetto del presente atto aggiuntivo restano fissate come indicato all'articolo 4, comma 1, del "contratto" di cui alla lettera A) delle premesse, e può essere oggetto di rideterminazione, d'intesa tra la "Regione" e "Coopercredito", tenuto anche conto degli oneri derivanti dalle attività previste dal presente atto e dell'impatto che eventuali atti normativi e/o amministrativi regionali avranno sullo svolgimento del servizio; le modifiche sono apportate con ulteriori atti aggiuntivi ed hanno efficacia per la gestione delle richieste pervenute successivamente alla data della loro sottoscrizione.

Detto compenso, è da calcolarsi in riferimento ai soli finanziamenti erogati a cooperative operanti nel territorio della "Regione", derivanti da richieste avanzate dal 1° luglio 2000.

Cu

[Signature]
6/8

Il corrispettivo spettante a "Coopercredito", i compensi ai componenti del Comitato di cui al precedente articolo 6, le spese legali e gli oneri per tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alla gestione dell'agevolazione oggetto del presente atto aggiuntivo o comunque direttamente dipendenti dalla stessa, sono a carico della quota di Fondo di pertinenza della stessa "Regione".

Il corrispettivo del servizio oggetto del presente atto è liquidato ed erogato, a seguito dell'approvazione del Comitato di cui al precedente articolo 6, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera e) del "contratto" di cui alla lettera A) delle premesse, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, del "contratto" stesso.

ARTICOLO 10

La "Regione" provvede ad accreditare i fondi destinati al "Foncooper" sul conto corrente intestato a Coopercredito SpA presso BNL SpA - coordinate bancarie: ABI 1005 - C.A.B. 03298 - C/C n. 279606

Tali disponibilità saranno separatamente evidenziate nella contabilità di "Coopercredito" in apposito conto intestato "Foncooper- Regione Lazio", e saranno utilizzate per l'erogazione dei finanziamenti accordati in favore di cooperative operanti nel territorio della "Regione".

Sul conto affluiranno le somme rivenienti da:

- rate di ammortamento per capitale ed interessi contrattuali;
- interessi di mora per ritardati pagamenti delle rate;
- estinzioni anticipate;
- recuperi da procedure su posizioni insolute;
- revoche.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 237, "Coopercredito" è tenuta a corrispondere sulle giacenze del conto, in via posticipata e con valuta 31 dicembre di ogni anno, un interesse annuo, nella misura del tasso ufficiale di riferimento di tempo in tempo in vigore.

"Coopercredito" versa, con valuta 31 dicembre di ogni anno, alla Regione gli interessi maturati sulle giacenze del conto che possono essere destinati, con specifico provvedimento regionale, all'incremento del fondo medesimo.

ARTICOLO 11

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto aggiuntivo, restano valide le clausole contenute nel "contratto" di cui alla lettera A) delle premesse, in quanto applicabili.

Il presente atto aggiuntivo ha validità dalla data di effettivo trasferimento delle competenze in materia di "Foncooper" alla "Regione", ai sensi dell'articolo 7 della

Cu

dy
7/8

legge 59/87, ed ha scadenza pari a quella del "contratto" di cui alla lettera A) delle premesse (26 giugno 2005).

Il presente atto viene redatto in tre originali in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese di "Coopercredito", ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Per qualsiasi controversia dipendente e/o occasionata dal presente atto aggiuntivo, ovvero dagli altri atti normativi e pattizi richiamati, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Regione Lazio

Coopercredito SpA


E/S